

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.
Missione:	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Supplenze e contratti del personale docente delle Università (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1093)	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3
BROCCA BENIAMINO	3
FERRI FRANCO	3

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1133)	4
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	4, 5, 10, 12
ANDREOLI GIUSEPPE	9
COLUMBA MARIO	6
DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	11
D'AQUINO SAVERIO	8
FERRI FRANCO	6
GUERZONI LUCIANO	7, 9
TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i>	4, 6, 10

La seduta comincia alle 15,45.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, è in missione l'onorevole Laura Fincato Grigoletto per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Supplenze e contratti del personale docente delle Università (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Supplenze e contratti del personale docente delle Università », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 dicembre 1983.

Comunico che, nonostante le mie assidue, insistenti e prolungate raccomandazioni alla I Commissione affari costituzionali, e in particolare al suo presidente, il parere ancora non è stato espresso.

BENIAMINO BROCCA. Abbiamo tristi ricordi del presidente della I Commissione!

PRESIDENTE. Mi auguro che la Commissione si pronunci almeno all'inizio della prossima settimana, ma, stando così le cose, ho qualche dubbio.

FRANCO FERRI. Vorrei conoscere i motivi per cui vi è un ritardo di questo ge-

nere nell'espressione del parere. La I Commissione è tenuta a pronunciarsi sulla costituzionalità del disegno di legge e non sul merito. Se esistono eccezioni di costituzionalità, questo deve essere detto in modo esplicito; se invece la I Commissione vuole entrare nel merito del provvedimento, allora chiedo venga messo agli atti che essa non è competente a giudicare il merito. Ecco perché considero illegittimo il ritardo nell'espressione del parere.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Ferri abbia sottolineato una cosa che dovrebbe essere ovvia, e cioè che compito della I Commissione non è quello di entrare nel merito, ma di pronunciarsi sulla costituzionalità o meno del disegno di legge. Non saprei dare conto in maniera precisa delle ragioni effettive del ritardo nell'espressione del parere. Di fronte alle mie insistenze (ero presente alla seduta, ancora in corso, della I Commissione), il presidente ha consentito all'onorevole Mattarella di svolgere la relazione, ma poi, per ragioni di *fair play*, ha ritenuto di dover rinviare l'esame del provvedimento, perché un gruppo politico, non meglio specificato, che avrebbe voluto esprimere la propria opinione, non era presente alla riunione.

FRANCO FERRI. Comunichi al presidente che questo è un modo di fare degno del miglior *Hellzapoppin*!

PRESIDENTE. Non mancherò di sottolineare questo ritardo che mi sembra abbastanza inusitato. Più di questo non posso fare.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1983.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Giancarlo Tesini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si propone, in primo luogo, di apportare alcune modifiche, che giudico opportune, alle norme che regolano il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università ai sensi della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Le modifiche che si propongono sono sostanzialmente tre: il conferimento delle supplenze dovrebbe essere limitato ai soli casi di assenza per servizio militare di leva o per maternità di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università; sarebbe eliminata la possibilità di attribuire supplenze su posti liberi nelle more del concorso; il periodo della supplenza non potrebbe superare i cinque mesi, e ciò per scongiurare il verificarsi di aspettative o forme di rivendicazione per un eventuale passaggio *ope legis*, e quindi in qualche misura riproducendo fenomeni di precariato, o addirittura il configurarsi di condizioni giuridiche tali da legittimare una sanatoria.

Il disegno di legge si fa carico, inoltre, di disciplinare le situazioni che si sono venute a creare proprio in seguito all'ap-

plicazione della legge n. 38 del 1980. Essa, infatti, ha immesso personale supplente che ormai è in servizio da lungo tempo e che ha acquisito competenza e un grado di professionalità, per cui sarebbe opportuno che tale personale sia adeguatamente utilizzato per permettere, nell'attuale situazione di grave carenza, un corretto funzionamento degli uffici, e ciò anche in relazione al progressivo processo di dipartimentalizzazione. Chi conosce il mondo universitario sa che una delle richieste che più di frequente ci viene avanzata dai rettori, avendo avviato un processo di dipartimentalizzazione, è di poter avere personale non docente.

In questa logica appaiono giustificati, così come si prevede nel disegno di legge, concorsi nazionali riservati per coloro che abbiano non meno di sei mesi di servizio continuativo come supplenti, rimanendo, tuttavia, sempre più pressante l'esigenza di fondo di bandire quanto prima regolari concorsi per colmare la vacanza di alcune migliaia di posti (del resto, ne ha parlato questa mattina anche il ministro Falcucci, che ha replicato agli intervenuti nel dibattito avente per oggetto i problemi dell'università), indispensabili sia per il normale funzionamento sia per far fronte alle accresciute necessità di una università che sta subendo un processo di profonda trasformazione.

La Commissione pubblica istruzione del Senato ha lungamente dibattuto su questo aspetto ed ha concluso con la presentazione di un apposito ordine del giorno che è stato accolto dal Governo. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi anche sugli emendamenti apportati da tale Commissione, perché mi sembra che si muovano entro la linea non solo di garantire meglio le finalità del provvedimento, ma anche di non ricreare condizioni di precariato all'interno dell'università per quanto riguarda questo personale. Quindi, gli emendamenti si collocano coerentemente con le finalità che l'originario testo governativo si proponeva di raggiungere. Da questo punto di vista li considero come elementi integrativi e di ulteriore garanzia rispetto ai rischi di cui ho parlato prima,

e quindi meritevoli di essere inseriti nel testo che era stato presentato.

In particolare mi riferisco, per quanto riguarda l'articolo 1, alla specificazione dei criteri cui dovranno attenersi i consigli di amministrazione per il conferimento delle supplenze e a una norma, che è ulteriormente garantista, la quale stabilisce un intervallo di almeno dodici mesi tra due successivi conferimenti di supplenza, nonché al preciso riferimento alle sanzioni che possono essere anche di natura penale, in cui potrebbero incorrere i funzionari o i docenti che non si attennero ai vincoli e alle limitazioni imposte dal provvedimento legislativo.

Altrettanto si può dire per l'emendamento all'articolo 2, che riguarda il mantenimento in servizio dei supplenti fino all'espletamento dei concorsi riservati, e ciò per garantire la continuità di un corretto funzionamento dell'ufficio.

Inoltre, mi pare opportuno anche l'emendamento approvato dal Senato all'articolo 3 del testo governativo, che sopprime la norma secondo cui il vincitore del concorso riservato sarebbe stato assegnato nella stessa sede della supplenza. Una norma del genere, infatti, mi sembra poco corretta dal punto di vista di un regime concorsuale, che ha suoi criteri di natura generale a cui dobbiamo attenerci.

In definitiva, credo che si tratti di un disegno di legge che consente il conferimento di supplenze temporanee, e quindi soddisfa ragioni che sono funzionali all'università; esso non crea, tuttavia, condizioni per il verificarsi di nuovo precariato e quindi vien incontro ad uno stato che è di evidente necessità, che riguarda appunto una carenza grave come quella del personale non docente che indubbiamente, dato il processo di trasformazione e di sviluppo in atto all'Università, tende ad accentuarsi per il blocco concorsuale fino alla fine del 1984, stabilito, come i colleghi sanno, in conseguenza della legge finanziaria.

La verifica mediante concorso nazionale riservato, d'altro canto, permette alla università di utilizzare le competenze e la

professionalità dei supplenti che ormai da tempo svolgono la loro attività.

Sono queste le considerazioni che io formulo alla Commissione stante la situazione della struttura universitaria per quanto attiene all'esigenza di poter contare su determinato personale, sia pure in maniera ancora transitoria rispetto a quello che sarà il soddisfacimento delle esigenze più complessive, che potrà essere raggiunto successivamente solo attraverso l'indizione di concorsi per la copertura delle migliaia di posti di cui oggi le università sono ancora carenti. D'altra parte, torno a ripetere che gli emendamenti che sono stati apportati al Senato si pongono coerentemente su questa linea, tendendo ad evitare il riprodursi di condizioni per nuove forme di precariato.

Per queste ragioni sostanziali, chiedo alla Commissione di approvare il provvedimento senza apportarvi ulteriori modifiche, data anche la particolare urgenza e l'attesa che vi è nel mondo universitario.

Mi viene comunicato in questo momento che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che sia soppresso il primo comma dell'articolo 4.

Il parere del relatore è di approvare il testo così come ci è stato trasmesso dal Senato e di non tenere conto di questa condizione posta dalla V Commissione; qualora approvassimo la modifica proposta, rischieremmo di compromettere tutta la sostanza del provvedimento.

Il provvedimento ha valore proprio in quanto, avendo carattere di urgenza, sia immediatamente applicabile; se ritenessimo accettabile, invece, una proroga nella sua applicazione, esso finirebbe col perdere ogni significato sostanziale.

Concludo ribadendo che non si tenga conto della condizione posta dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Ciò non è possibile, perché in tal caso il testo dovrebbe essere rimesso all'Assemblea.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questo provvedimento che ci è pervenuto dal Senato sia una risposta corretta a esigenze fisiologiche esistenti nell'università. Come i colleghi ricordano, nel corso dell'VIII legislatura il gruppo comunista — non solo tale gruppo — già si era preoccupato del problema, che viene affrontato quindi con estremo ritardo.

Nel corso dell'VIII legislatura era stata presentata anche una proposta di legge, che non fu possibile discutere in alcun modo. Il giudizio del gruppo comunista è in definitiva positivo. Riteniamo pertanto che, considerata l'urgenza assoluta, tale provvedimento dovrebbe essere approvato al più presto, evitando il ritorno al Senato. Siamo quindi contrari ad interventi di modifica.

Per quanto riguarda l'osservazione della Commissione bilancio, vorrei capire se tale Commissione ha riferito l'espressione « in corso d'anno » alla sfasatura tra il soddisfacimento delle procedure previste dal provvedimento, rispetto alle date nelle quali, a termini di legge si può procedere all'assegnazione delle supplenze e alla immissione in ruolo. Affrontammo questo problema quando si trattò dell'idoneità per gli associati perché, se non fosse stata introdotta la clausola « in corso d'anno », si sarebbe dovuto aspettare il novembre successivo per poter attivare quanto stabilito dalla legge. Quindi, le parole: « in corso d'anno » significavano febbraio, aprile, maggio o giugno se veniva fatto a dicembre. In questo modo si consente che il disposto della legge diventi immediatamente operante in relazione all'urgenza che essa riveste. Questo è il significato. Credo che se la V Commissione bilancio si fosse resa conto di questo significato e avesse tenuto presenti i precedenti, sui quali già si era imbattuto il Ministero per poter attivare leggi importanti, come quelle dell'immissione in ruolo nella fascia degli associati della prima tornata, non avrebbe formulato un parere così strettamente vincolante. Quindi, si dovrebbe giungere ad un chiarimento sulla portata di questa espressione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Anche al Senato si saranno posti il problema della copertura.

MARIO COLUMBA. Sarò molto breve, anche perché mi dovrò allontanare per partecipare ai lavori di un Comitato ristretto. Ho avuto occasione (l'ho detto la volta scorsa al ministro Falcucci, che era presente in Commissione) di chiedere a tre ministri della pubblica istruzione della Repubblica italiana (Spadolini, Bodrato e, appunto, Falcucci) quando sarebbe stato fatto il ruolo organico del personale non docente dell'università. Mi pare che questa legge giusta, che risolve tutta una serie di problemi, si scontri ancora una volta con questa elementare esigenza, perché rastrella il personale che ha svolto supplenze per ben due anni e mezzo (dal 1° novembre 1980 al 31 marzo 1983), e altro personale a cui si era detto, in base alla legge n. 38 del 1980, che avrebbe prestato servizio per sei mesi e che poi il rapporto di lavoro si sarebbe estinto, negli stessi termini perentori in cui nell'articolo 1 si stabilisce che le supplenze possano essere conferite per un periodo non superiore a cinque mesi (prima erano sei), dopodiché il rapporto s'interrompe, per cui il personale non ha nulla da pretendere e non costituisce precariato. Però, quando si legge l'articolo 2, si rileva che queste persone costituiscono un precariato che viene assorbito, in base all'ultimo comma, non solo con un processo fisiologico, sì da avere persone che lavorino con una certa continuità e produttività, ma anche con un richiamo in servizio, dopo due anni e mezzo di assenza, in modo improvviso, per non definirlo diversamente.

Poi all'articolo 3 si dice che le nomine saranno conferite nel limite dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente delle università. Allora su che cosa debbono poter contare le università? Si dice che abbiamo bisogno di posti per i dipartimenti: ma come si può programmare la costituzione dei dipartimenti in periferia

quando manca la più elementare certezza su questo aspetto? Il senatore Spadolini nel maggio del 1979 disse che entro giugno si sarebbe fatto il ruolo organico delle università. Oggi, 8 marzo 1984, il ruolo organico ancora manca e si continuano ad emanare provvedimenti che, seppure di soccorso, di emergenza, approvabili dal punto di vista della necessità, portano grave disordine ed incertezza nel modo di lavorare delle università. D'altra parte, sarebbe stato molto più giusto fare l'organico e una serie di concorsi, prevedere norme di salvaguardia per quelle persone che hanno già prestato servizio e poi procedere in modo corretto, e con un confronto possibilmente democratico, tenendo conto delle esigenze dei singoli atenei, a saturare i posti in organico con questo tipo di provvedimento che lascia la bocca amara, tanto più che dalla *Gazzetta Ufficiale* (essendo deputati, abbiamo la possibilità di averla in visione, di prima mano) si rileva che il Ministero della pubblica istruzione continua a bandire concorsi per varie università secondo metodi e criteri che sono assolutamente sconosciuti a chi si occupa della gestione delle università e facoltà.

LUCIANO GUERZONI. L'onorevole Tesini nella sua relazione ha detto che questo provvedimento è volto a sanare una situazione esistente e a non produrre nuovo precariato. In proposito osservo che con la legge 27 febbraio 1980, n. 38, si è creato nuovo precariato e lo stesso accadrà con il disegno di legge al nostro esame: L'articolo 2 della legge n. 38 del 1980 recita: « Fermo restando il divieto di assumere a qualsiasi titolo personale non di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e negli osservatori astronomici e vesuviano, è consentita la nomina di personale supplente in sostituzione del personale di ruolo chiamato a prestare servizio militare di leva, delle lavoratrici madri che usufruiscano delle norme di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e sui posti vacanti nelle more dei concorsi. — Quest'ultimo punto non è previsto nel disegno di legge. —

« Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate ».

Oggi assumiamo un provvedimento analogo e togliamo solo la possibilità di coprire i posti nelle more dei concorsi, che hanno la durata di due anni dal momento in cui sono banditi fino all'effettivo espletamento. Creiamo una situazione per cui fra tre anni si proporrà un nuovo problema di immissione in ruolo, di assunzione con concorsi riservati e qualche altro non dico strano modo, perché il modo è sempre quello, di immissione di personale universitario. Per questo ho il fondato dubbio che non risolviamo i problemi dell'università, ma quelli di un personale che ha avuto rapporti con l'università. Siccome questo precariato si è costituito sulla base dell'articolo 2 della legge n. 38 del 1980, in tutti i casi in esso previsti (servizio militare di leva, lavoratrici madri, more di espletamento dei concorsi) il posto è stato rioccupato da chi era già in ruolo. Questo personale supplente va a ricoprire qualifiche e funzioni che non hanno alcun rapporto con le esigenze reali dell'università. È semplicemente un personale che, in relazione ad un posto già occupato, ha avuto un rapporto con l'università e adesso viene richiamato in servizio sulla base dell'ultimo comma dell'articolo 2, creando duplicazioni per le stesse funzioni e magari lasciando invece scoperte funzioni ed esigenze che sono fondamentali per la vita universitaria.

In questo senso credo che le considerazioni svolte dal collega Columba siano da condividersi in pieno, perché solo nel caso in cui si arrivi ad una sistemazione dell'organico del personale non docente dell'università, possono avere un senso anche norme di supplenza, ma in rapporto ai posti in organico, che non sappiamo quale sia, altrimenti facciamo un provvedimento (vorrei che ne fossimo consapevoli) che sistema alcune decine di migliaia di persone, ma non risolve in alcun modo i problemi dell'università.

Ripeto, si creano situazioni e si lasciano scoperte esigenze e funzioni che sono fondamentali. Infatti, si verifica che alcu-

ni posti, non essendo stati assegnati, non essendo stati mandati a concorso, non essendo stati coperti da chi doveva andare a prestare servizio militare o da donne in stato di gravidanza, non sono stati coperti.

Il timore è che si crei del nuovo precariato. Da questo punto di vista l'ultimo comma dell'articolo 2, che consente di richiamare in servizio, su domanda, gli interessati (non si fa riferimento a esigenze dell'Università, ma alle domande degli interessati), suscita in me parecchie perplessità.

Per quanto riguarda l'articolo 4, sono d'accordo con quanto ha affermato il collega Ferri: qualora fosse soppresso questo comma, che consente la possibilità di assunzione anche in corso d'anno, l'urgenza del provvedimento assolutamente non esisterebbe; non vedrei per quale motivo si dovrebbe approvare sollecitamente tale provvedimento. Non si tratta neanche di un provvedimento che risolve l'esigenza subordinata di immettere in ruolo del personale in cerca di un posto di lavoro.

Credo che la V Commissione bilancio abbia fatto riferimento alla legislazione degli ultimi anni, confermata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e dalle norme successive, anche relativamente al personale docente. Tale normativa prevede come principio generale l'assunzione al 1° novembre, per ovvie esigenze di previsione e di copertura delle spese di funzionamento, didattiche e di ricerca, cui queste assunzioni dovrebbero essere correlate.

Da questo punto di vista, la copertura finanziaria del provvedimento suscita altri punti interrogativi: se tutto questo discorso, che consente, con l'articolo 2, ultimo comma, di richiamare in servizio questo personale, è « copribile » con 93 milioni per l'anno finanziario 1984, si rischia di approvare un provvedimento quasi nominativo: soltanto 5 o 6 persone potranno ritornare in servizio.

SAVERIO D'AQUINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo circa la questione relativa all'organico universitario, che una volta per tutte dovrebbe es-

sere stabilito per il personale non docente secondo le esigenze e i bisogni delle università, che sono molto differenti tra loro e in aumento rispetto all'organico che ancora esiste. D'altra parte, nelle assunzioni, si procede non immettendo posti nuovi, come molte volte si crede, ma cercando di « rastrellare » i posti lasciati liberi o per quiescenza o per morte o per dimissioni del personale in organico.

Per quanto attiene poi al personale, vi è l'esigenza di una sanatoria, che interessa il personale esistente e che interessa l'ente universitario, sol che si pensi che tale personale per gran parte appartiene ai policlinici, dove esistono carenze tali che in qualche caso è necessario procedere alla chiusura di nuovi reparti, come sta succedendo a Messina. Tale personale, ove il provvedimento non venisse approvato a breve termine, praticamente verrebbe estromesso dal policlinico, e quindi vi sarebbero altri posti carenti e ulteriori necessità di coprirli.

In definitiva, il provvedimento all'esame della Commissione non rappresenta soltanto un vantaggio per il personale che è incappato nelle supplenze: pur non essendo stata disattesa la legge da parte delle università, ormai quel tipo di supplenze si prolunga da molto tempo, sia per le gravidanze, sia per le maternità, sia per altre cause, per cui questo personale, che ha già una qualifica, verrebbe ad essere sostituito dal personale di cui ci si serviva in precedenza, cioè da personale trimestrale, il cui alternarsi rappresentava una disfunzione sia per l'impiegato sia per l'ente, che veniva ad essere messo in una condizione di difficoltà eccezionale. Si trattava infatti di personale che veniva assunto per tre mesi e, non appena apprese le cognizioni essenziali, doveva essere licenziato.

Il provvedimento in discussione è quindi urgente, necessario e, a mio avviso, non differibile nel tempo. Pertanto, per quanto attiene al nodo del vincolante parere della V Commissione bilancio, sarei dell'avviso che ci si mettesse in contatto con tale Commissione per fare comprendere ai colleghi che in effetti il provvedimento sarebbe inutile, se fosse approvato con

quel vincolo e che praticamente non sarebbe più necessario discuterne.

Concordo con il collega Ferri nel sostenere che l'esame della V Commissione bilancio è stato superficiale, in quanto, in caso contrario, tale Commissione avrebbe dovuto piuttosto esprimere parere contrario che esprimere un parere favorevole con un vincolo che in pratica annulla la validità e il significato del provvedimento.

Occorre quindi, ripeto, prendere contatti con la V Commissione bilancio per rimuovere tale vincolo, che renderebbe inutile il provvedimento, anche perché dobbiamo tener presente che il personale in questione, che è in servizio da due anni e mezzo ed è qualificato, dal mese di febbraio è senza stipendio e non potrà essere pagato se il provvedimento non verrà approvato sollecitamente.

GIUSEPPE ANDREOLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, io credo che tutto sommato si possa tranquillamente sdrammatizzare il tono delle osservazioni che sono state avanzate dai colleghi Columba e Guerzoni. Non credo che il provvedimento al nostro esame dia delle certezze assolute circa la non riproposizione del precariato, ma credo anche che i due problemi debbano essere distinti. Da una parte c'è indubbiamente l'esigenza, del resto ampiamente condivisa, che vengano rese note e definite le piante organiche. Credo che su questo non vi siano motivi fondamentali di disaccordo; però, se noi ci muovessimo nell'ipotesi che tutto questo fosse già accaduto, non avremmo ugualmente, mi sembra, risolto il problema.

Il provvedimento al nostro esame è stato proposto per risolvere l'emergenza, non per ricostituire un'altra pianta organica. Debbo peraltro personalmente aggiungere una riserva: l'emergenza creatasi è tutto sommato il risultato di una legislazione opinabile, per ciò che riguarda una serie di vincoli e di rigori e per ciò che riguarda il personale non docente dell'università, con dei risultati non sempre apprezzabili.

Io credo che l'università, per la sua stessa natura, debba disporre di una elasticità di gestione. Io non sono convinto

che una università che si propone di essere di massa e che, ciò nonostante, deve fornire prestazioni altamente qualificate rispetto a un numero maggiore di utenti, possa avere delle piante organiche rigidamente determinate e che non tengano conto delle esigenze che variano di anno in anno.

Questo è un problema generale. Personalmente vedrei collegato il problema dei ruoli universitari addirittura al numero degli studenti: so che questo fornirebbe quasi una motivazione per un linciaggio pubblico, ma ciò non toglie che occorra dirlo. Il problema dei ruoli universitari, comunque, va definito al più presto.

Entrando nel merito del provvedimento al nostro esame, debbo dire che, pur condividendo in parte le motivazioni sollevate ed esposte egregiamente dai colleghi Columba e Guerzoni, mi sembra francamente che le preoccupazioni enunciate circa la possibilità che le norme in questione possano risolversi nella costituzione di ulteriore precariato, siano onestamente infondate. Mi sembrano infondate intanto per un argomento (che non leggerei in chiave così maliziosa come ha fatto il collega Guerzoni) che riguarda l'articolo 6 del disegno di legge, in cui la disponibilità di spesa è definita in 93 milioni. Una delle due: o è una disposizione fatta a fotografia (collega Guerzoni, mi consenta di formulare qualche riserva, a meno che lei non sia informato di fatti circostanziati che io non conosco) o vale l'altra ipotesi, che però mi sembra esagerata, perché credo sia difficile costituire un problema di precariato con 93 milioni.

LUCIANO GUERZONI. Con l'articolo 1, sì.

GIUSEPPE ANDREOLI. Però l'università deve muoversi entro quei limiti di spesa. Le norme sul cosiddetto decentramento amministrativo, che hanno decentrato molto poco, hanno impedito nuove assunzioni con queste stesse motivazioni. Pertanto, l'università e la facoltà di medicina non sono in condizioni di funzionare.

Le ipotesi che darebbero luogo a questo precariato, e quindi all'esigenza di sup-

pienza, riguardano il servizio militare di leva e il congedo per maternità (gravidenza e puerperio): il tutto si riduce a fornire una supplenza con carattere di urgenza per un periodo comunque inferiore a quello che dovrebbe essere interamente coperto.

Il provvedimento non vuole certamente estendere una casistica di precariato, e bisogna dare atto all'estensore della legge di aver previsto molti casi. Infatti, secondo una prassi che dovrebbe essere comune a tutte le amministrazioni, anche se mi rendo conto che è disattesa, si predeterminano i criteri che il consiglio di amministrazione dovrà rispettare per il conferimento delle supplenze (non è molto, però credo che sia una procedura molto più agile di quella dell'assunzione attraverso gli uffici di collocamento), con l'osservanza di norme fissate in precedenza dallo stesso consiglio, e il rapporto di lavoro si risolve dopo cinque mesi di supplenza. Mi rendo conto che viene concessa alle università e ai suoi organi di gestione una capacità discrezionale, che va attribuita, salvaguardata e semmai accresciuta anche in termini di responsabilità e non solo di autonomia, però non c'è da parte nostra alcuna intenzione di riprodurre meccanismi di precariato né forme di stato assistenziale.

In questa luce mi sembra sorprendente la condizione posta dalla V Commissione bilancio di sopprimere il primo comma dell'articolo 4, perché nel comma si parla del personale non docente. Se abbiamo già derogato per il personale docente per la chiamata in corso d'anno di professori di ruolo quali professori associati, non capisco onestamente quale sia la motivazione che ha indotto la Commissione bilancio ad esprimere quella riserva: non può essere certamente una osservazione di merito perché, a parte il fatto che non le competerebbe, sarebbe impropria, dal momento che qui si tratta di una continuità di prestazione valida per chi è titolare di un corso di insegnamento, e non di una prestazione discontinua, che dovrebbe consentire la prosecuzione dell'attività istituzionale delle università. Non mi pare che con questo marchingegno la Commissione bi-

lancio possa preoccuparsi che venga elusa la copertura di spesa, perché nell'articolo 6 si è prevista la somma di 93 milioni. Allora, credo che la V Commissione si sia distratta oppure ci voglia invitare ad una sorta di marchingegno legislativo. Per questo motivo potremo sopprimere il primo comma dell'articolo 4, riproducendolo però come primo comma dell'articolo 5. In questo modo, al limite, salviamo capra e cavoli, però non evitiamo che il provvedimento, che è urgente, venga trasmesso di nuovo al Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo che si proceda alla votazione degli articoli, ad eccezione dell'articolo 4, da accantonare chiedendo alla Commissione bilancio un riesame del parere anche alla luce delle considerazioni che ha fatto la nostra Commissione e che mi sembrano fondate.

Il relatore ed il Governo hanno facoltà di replicare.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Columba e Guerzoni mi trovano consenziente, nel senso che non è la prima volta — ahimè — che legiferiamo nell'assoluta buona coscienza di non doverci trovare nel futuro a dover affrontare situazioni analoghe, e quindi a ricercare soluzioni che in un certo senso finiscono con l'essere di sanatoria di situazioni che si sono andate determinando, ma nella relazione ho sottolineato che questo tipo di preoccupazione è stato ampiamente discusso nella Commissione istruzione del Senato, che ha introdotto una serie di ulteriori elementi a garanzia, soprattutto nell'articolo 1 in cui, rispetto al testo del Governo, sono stati meglio specificati i criteri cui dovranno attenersi i consigli di amministrazione per il conferimento delle supplenze, prevedendo anche la responsabilità personale degli amministratori delle università qualora non si rispettino questi criteri. Non è che non avessi presenti questa preoccupazione, ma, partendo dal presupposto, su cui si è re-

gistrato il consenso di tutti, dell'assoluta necessità di soddisfare nei tempi più brevi le esigenze del personale non docente con concorsi (è questo il senso dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione del Senato), mi sembrava che nel provvedimento questa preoccupazione garantista fosse stata sottolineata dagli emendamenti apportati da tale Commissione, per cui questi potevano essere considerati soddisfacenti.

L'onorevole Guerzoni ha rilevato che in effetti si ripetono alcune delle categorie previste per l'assunzione delle supplenze dalla legge n. 38 del 1980, però ha riconosciuto che è esclusa la possibilità di ricorrere ad assunzioni che incidano per quanto riguarda i posti messi a concorso. Quindi, da questo punto di vista vi è una differenza non marginale, ma sostanziale, nella riduzione delle possibilità di assunzioni di supplenza.

L'altro aspetto che voglio chiarire riguarda l'esiguità dell'onere. Come ha dichiarato il sottosegretario Maravalle al Senato, i 93 milioni si riferiscono solo agli scatti biennali riconosciuti ai supplenti, perché gli altri oneri sono già previsti nel bilancio per stanziamenti relativi ad un capitolo che richiama un organico tuttora non coperto. Quindi, i soldi ci sono.

Non avendo avuto prima il parere della V Commissione bilancio, non avevo fatto riferimento a quello che in effetti era stato il dibattito avvenuto in quella sede, dove si è verificato un contrasto tra il sottosegretario per la pubblica istruzione onorevole Maravalle, e il sottosegretario per il tesoro, onorevole Ravaglia. La motivazione per cui da parte di quest'ultimo si è insistito sulla soppressione del primo comma dell'articolo 4 è che in questa maniera si viene a derogare alle norme sul pubblico impiego, previste dalla legge finanziaria per l'anno 1984. Mi sembra che, poste in questi termini le cose, siano su un binario obbligato: a questo punto possiamo votare tutti gli articoli, ma per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 4 occorre che un chiarimento da parte della V Commissione e che, comunque, il Governo sciolga il nodo.

Mi è sembrato opportuno che la Commissione conoscesse gli esatti termini delle ragioni per cui è stata formulata questa riserva da parte del sottosegretario per il tesoro, che ha portato all'approvazione di quel parere favorevole condizionato alla soppressione del primo comma dell'articolo 4.

Io penso però che, siccome il sottosegretario onorevole Ravaglia ha fatto riferimento ad una riserva che aveva già espresso al Senato e siccome l'altro ramo del Parlamento ha approvato ugualmente il testo del provvedimento, in quella sede evidentemente tale posizione è stata superata. Quindi, credo che come Commissione dovremmo insistere perché si pervenga ad un chiarimento che consenta l'approvazione del testo del Senato. Occorrerà far presente che con la soppressione del primo comma dell'articolo 4 si verrebbe a vanificare gran parte del valore del provvedimento: questo è il punto sostanziale sul quale dovrebbe avvenire, a mio avviso, il chiarimento.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor presidente, a proposito della definizione degli organici universitari debbo dire che se diversi Ministri della pubblica istruzione non sono riusciti a definire il problema, non può essere un modesto sottosegretario a prendere l'impegno di poterlo fare.

Non posso che concordare con il relatore sulle osservazioni testé formulate per quanto riguarda ciò che è avvenuto nella V Commissione bilancio, la quale sostanzialmente ha espresso un parere negativo al provvedimento. Ciò è dovuto ai dubbi che sono sorti di fronte ad una formulazione che contiene una disposizione di deroga alle norme stabilite dalla legge finanziaria. Mi farò interprete presso il collega Maravalle affinché prenda contatti con la Presidenza della V Commissione bilancio, al fine di chiarire la questione, poiché mi sembra che, qualora fosse soddisfatta la condizione posta da quella Commissione, il provvedimento sarebbe vanificato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Nel periodo di assenza di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali per servizio militare di leva o, per le lavoratrici madri, per l'astensione obbligatoria dal servizio, si possono conferire supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi in tutti i casi nei quali non sia possibile assicurare differentemente il regolare funzionamento dei servizi ai quali sono addetti i dipendenti assenti.

Non è consentito conferire supplenze nei casi nei quali i dipendenti assenti, per i motivi specificati nel precedente comma, appartengano alla VII e VIII qualifica.

Le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai consigli di amministrazione dei singoli atenei previa motivata delibera sulla sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessità e con l'osservanza di norme, precedentemente fissate dallo stesso consiglio, che assicurino la scelta imparziale di personale qualificato in possesso dei requisiti occorrenti per sostituire i dipendenti assenti.

Scaduto il periodo di cinque mesi di supplenza di cui al primo comma il rapporto è improrogabilmente risolto ed è vietata la riassunzione, a qualsiasi titolo, del personale supplente per i dodici mesi successivi. I funzionari o i docenti che comunque diano causa all'assunzione o consentano la permanenza in servizio di supplenti in deroga alla presente legge saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei.

È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

(E approvato).

ART. 2.

Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei nel periodo dal 1° novembre 1980 al 31 marzo 1983 presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, ovvero che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei alla data di pubblicazione del bando di concorso previsto dal successivo articolo 3 e che sia in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso università istituite nell'ultimo decennio, ivi compresa l'università di Ancona, è ammesso a partecipare a concorsi nazionali riservati per l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali sia in possesso dei prescritti requisiti e per le quali sia stata conferita la supplenza ovvero che siano corrispondenti alla carriera in ordine alla quale è stata conferita la supplenza.

La corrispondenza è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 82 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi nazionali riservati, di cui al precedente primo comma, e che nei termini stabiliti dal bando presenti domanda, è mantenuto in servizio fino all'espletamento degli stessi.

(E approvato).

ART. 3.

I concorsi nazionali riservati saranno banditi per una sola volta e si svolgeranno con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Espletate le procedure concorsuali, le nomine saranno conferite nel limite dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente delle università.

Dei posti delle qualifiche funzionali iniziali risultanti dall'applicazione del precedente comma si terrà conto in sede di adeguamento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme sono consentite le supplenze e le nomine in ruolo previste nella presente legge, anche in corso d'anno, di personale non docente delle università.

Le commissioni dei concorsi riservati di cui al precedente articolo 3 e per posti della qualifica del personale tecnico, paramedico, dei curatori, dei conservatori e dei bibliotecari, verranno nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno composte da un professore universitario ordinario con funzioni di presidente, da un professore associato, o in mancanza da un professore incaricato stabilizzato, e da un funzionario della VIII qualifica dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, dei ruoli dell'Amministrazione centrale e scolastica periferica.

In ordine a tale articolo, è emersa l'opportunità di chiedere un nuovo parere alla V Commissione bilancio, insistendo perché, in base alle considerazioni che sono state formulate, si possa mantenere integro il testo del Senato.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 4, per consentirne il rinvio alla Commissione bilancio, ai fini di un suo riesame.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 5.

I concorsi di cui all'articolo 2 saranno banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a prescindere dalle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dalle ulteriori riserve contemplate da altre leggi speciali, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981.

(È approvato).

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 93 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, nonché lo svolgimento degli altri progetti di legge all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
